



IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente relatore
Cons. Eugenio Mele	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello n. 5 /16 promosso da Giuseppe Gulotta avverso la decisione n° 6 dei CC.SS. redatta il 05/05/16 ore 24,20 in Valderici e denominata "14 Slalom Agro Ericino.

FA T T O e DIRITTO

L'appellante Gulotta ha impugnato l'epigrafata decisione dei CC.SS., con cui era stato respinto il reclamo proposto dall'odierno appellante contro il concorrente Giuseppe Castiglione, *"poiché ha utilizzato due treni di gomme nuove: le proprie ... e quelle punzonate al pilota Alberto Santoro montate impropriamente dal pilota Castiglione"*: siffatto utilizzo, in tesi dell'appellante, si sarebbe verificato *"alla partenza della terza manche di gara"*, dalla partecipazione alla quale il predetto Santoro si era già precedentemente ritirato.

Nel corpo dell'appello il ricorrente espone altresì varie censure relative alla complessiva "gestione" dei controlli sulla corsa e sui concorrenti da parte dell'organizzazione (fra cui quelli relativi alle modalità di verifica dei carburanti utilizzati dai concorrenti), ma il gravame – invero quasi al limite dell'inammissibilità per la genericità delle ulteriori doglianze ivi esposte e, soprattutto, per la scarsa congruenza della riconduzione delle stesse all'istanza annullatoria proposta avverso la decisione dei CC.SS. – si conclude unicamente con la richiesta di *"esclusione dalla classifica del pilota CASTIGLIONE Giuseppe, perché ha utilizzato illecitamente due treni di gomme nuove vietate dal regolamento sportivo"*.

Devono ritenersi pertanto abbandonate – al di là delle già esposte riserve sulla ritualità della loro introduzione nel presente giudizio – le altre critiche rivolte all'organizzazione della gara: in ordine alle quali, comunque, merita specificarsi che non rientra nelle competenze di questo T.N.A. effettuare un sindacato "diffuso" sulla gestione delle competizioni, ciò potendo eventualmente spettare alla Procura federale, che può attivarsi in ogni tempo d'ufficio o su richiesta (in realtà meramente sollecitatoria) di chi ritenga di inviarle segnalazioni di fatti specifici.

Quanto all'unico punto che, alla stregua di quanto si è già detto, effettivamente costituisce ed esaurisce la *res controversa* della vicenda in trattazione davanti a questo T.N.A., ossia la regolarità della punzonatura dei treni di gomme utilizzati dal concorrente reclamato Castiglione, è stato disposto lo svolgimento di attività istruttoria, che si è sostanziata nell'esame testimoniale dei tecnici Paolo Naso, Andrea Martinico e Francesco Mazziotta.



Automobile Club d'Italia

SPORT

All'esito di tale incombente, compiuto nell'udienza del 14 settembre 2016, questo Tribunale ritiene di dover concludere nel senso dell'infondatezza dell'appello, per insussistenza del fatto dedotto dall'appellante.

Ciò in ragione del dirimente rilievo che i testi escussi hanno riferito di aver essi stessi effettuato la predetta punzonatura, altresì dichiarando di riconoscere le proprie sigle apposte sulle gomme del Castiglione con marcante indelebile.

Conseguentemente, l'unico fatto che si può considerare devoluto al presente appello deve dichiararsi insussistente, essendo rimasta sfornita di ogni positivo riscontro in giudizio – e anzi interamente contraddetta dalle deposizioni rese dai testi escussi – la contraria asserzione di parte appellante.

È corollario della pronunzia interamente reiettiva l'incameramento del deposito cauzionale.

P.Q.M.

definitivamente provvedendo sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016

Il Relatore
Cons. Ermanno de Francisco

Il Segretario
Dott. Francesco Pantano

Il Presidente
Pres. Claudio Zucchelli